

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

La Dott.ssa Gabriella Ferrara, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra

CORRENTISTA

- opponente -

E

BANCA

- opposto -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. omissis/14 del 28/04/2014.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 22/02/2016.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. omissis/2014 emesso in data 28/04/2014 il Tribunale di Torre Annunziata su istanza della BANCA ingiungeva al CORRENTISTA, in persona dell'amministratore p.t. (debitore principale) ed ai GARANTI il pagamento dell'importo di euro 76.905,67, oltre interessi al tasso convenzionale e nei limiti di quella soglia ai sensi della L. n. 108/1996, per la sofferenza del conto corrente n. omissis.

Il credito era documentato con il contratto principale di conto corrente, con la concessione di fido, nonché con l'estratto conto certificato conforme ai sensi dell'art. 50 D.Lgs.vo 385/1993, con le copie degli estratti conto e con i contratti di fideiussione.

Con atto di citazione notificato in data 16/06/2014 CORRENTISTA e ai GARANTI convenivano in giudizio l'Istituto intimante formulando opposizione avverso il decreto chiedendone la revoca.

Gli opposenti deducevano:

1. la nullità del rapporto bancario per inosservanza della forma scritta;
2. l'inapplicabilità delle condizioni contrattuali per mancanza di sottoscrizione;
3. la non conformità del certificato di saldo conto alle scritture contabili;
4. il superamento del tasso soglia e la non corretta applicazione delle clausole contrattuali relative alle commissioni di massimo scoperto, spese e interessi;
5. la mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa;
6. l'invalidità della fideiussione e l'inapplicabilità delle clausole riportate nei relativi contratti.

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Gabriella Ferrara, 18 luglio 2016, n. 1061

La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, che assumeva dilatoria, e la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c..

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 22/02/2016 le parti precisavano le conclusioni.

L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.

Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta. Essa è infondata.

Ed invero la Banca creditrice, sin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ha prodotto il contratto relativo al rapporto di conto corrente n. omissis intestato al CORRENTISTA, contenente le condizioni economiche, debitamente sottoscritto dal correntista con doppia firma, di cui la seconda riferita all'approvazione specifica di singole clausole.

Peraltro al fine di superare tale rilievo non vale opinare che il contratto prodotto in giudizio dalla creditrice è sottoscritto solo dal correntista e non anche dalla Banca.

Innanzitutto deve evidenziarsi che il documento contiene la disciplina economica e giuridica del rapporto intercorso tra le parti, reca la firma non disconosciuta della correntista ed il riferimento inequivoco, attraverso l'indicazione del relativo numero identificativo, al conto corrente.

Sotto altro profilo, va disatteso l'assunto secondo il quale mancando la prova della sottoscrizione della banca, il contratto debba considerarsi nullo per carenza di forma scritta.

Ed invero, giova, in primo luogo, osservare che la ratio della previsione della forma scritta a pena di nullità, contenuta nell'art. 117 TUB, è chiaramente quella di consentire al cliente, parte potenzialmente debole del contratto, di conoscere in anticipo, rispetto al concreto svolgersi del rapporto, i costi dell'operazione conclusa (sia essa un contratto di finanziamento, un conto corrente o altro tipo di rapporto bancario).

Pertanto, quando la forma scritta sia stata osservata, avendo la banca prodotto il documento contenente le indicazioni imposte dal citato art. 117, la mancanza, sull'atto, di una firma del soggetto predisponente (cioè dell'istituto di credito) non consente di affermare che il contratto sia nullo.

A conforto di siffatta conclusione, occorre, altresì, rilevare che, una recente giurisprudenza, muovendo dalla ratio della norma, evidentemente finalizzata alla protezione del correntista contraente debole ed alla valorizzazione di esigenze di chiarezza e trasparenza informativa, non ritiene nemmeno necessaria la firma della banca laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente (cfr. Appello Torino n. 595/2012 est. Patti; conformi, ex aliis, le successive Trib. Novara n. 569/2012 pres. Quatraro est. Tosi, Trib. Milano 21/2/2012 est. Guidi, Trib. Monza 13/5/2012 est. Giani, Trib. Milano n. 14268/2013 est. Cosentini, Trib. Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni).

Ad *abundantiam*, giova poi soggiungere che, pur volendo valorizzare il dato della mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca, nondimeno la stessa, producendo in giudizio il documento, ha chiaramente manifestato la propria adesione.

È', noto, infatti che, secondo un consolidato orientamento, in tema di contratti per i quali è richiesta la forma scritta *ad substantiam* (nel caso prescritta dall'art. 117 t.u.l.b.), il contraente che non abbia materialmente sottoscritto il documento contrattuale può validamente perfezionare il negozio, con

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Gabriella Ferrara, 18 luglio 2016, n. 1061

efficacia *ex tunc*, producendo nel giudizio, al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente, a condizione che quest'ultimo, pur avendo sottoscritto validamente l'atto, non abbia revocato medio tempore il proprio consenso, prima della proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ. n. 27707/82, n. 460/83, n. 1414/99 e n. 4905/98).

Con riferimento a tale principio, richiamato anche da parte opponente nei propri scritti, deve evidenziarsi che nel caso di specie il contratto è stato prodotto dalla creditrice, manifestando la volontà di avvalersene, nel procedimento monitorio, rendendo dunque irrilevante l'eventuale revoca del consenso manifestata dalla debitrice con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque in un momento successivo.

Ed ancora, ulteriore dimostrazione, dell'adesione manifestata dalla banca, si trae dal rilievo per cui, come è pacifico in atti, alla luce della documentazione prodotta dall'opposta, la banca ha emesso ed inviato alla correntista gli estratti conto relativi al rapporto.

Del resto, in fattispecie analoga, la Cassazione ha ritenuto che *"anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenzia la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso"* (cfr. Cass. Sez. I, n. 4564/2012).

Va infine evidenziato che nel caso di specie non si ritiene di poter applicare il principio di diritto affermato dalla recente sentenza della Suprema Corte, sez. I n. 5919/2016, la quale si pone in aperto e consapevole contrasto con tutta la granitica giurisprudenza pregressa espressa dalla stessa Cassazione (per esempio anche con la 4564/2012) sicché se ne deve concludere che all'interno della sezione vi sia un contrasto la cui composizione a sezioni unite si attende almeno per mettere un punto fermo in un senso o nell'altro, ciò in quanto essa afferisce alla diversa materia della intermediazione finanziaria ed ai rapporti tra contratto quadro e singole disposizioni di investimento (negli stessi termini Trib. Padova con sentenza del 29/05/2016).

L'eccezione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta deve dunque essere rigettata. Sul punto deve ribadirsi che il contratto sottoscritto dal correntista contiene l'analitica disciplina delle condizioni economiche applicate al rapporto e anche degli affidamenti in conto corrente (vedi sezione II).

La pretesa in esame si rivela infondata anche in relazione al dedotto superamento, nel corso del rapporto del limite dell'usura, avendo la parte omessa di produrre i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia.

Tale carenza istruttoria preclude, in radice, ogni indagine sul punto, alla fine del principio per cui - posto che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi - la parte che deduce l'usurarietà dei tassi ha l'onere di produrli in giudizio, non operando rispetto ad essi il principio *iura novit curia* (cfr. Cass. 12476/02, 9941/09).

Tenuto conto della documentazione prodotta dalla Banca, in primis il contratto, tutte le contestazioni sollevate dagli oppositori circa la non corretta applicazione delle clausole relative a commissioni di massimo scoperto, spese e interessi sono inammissibili in quanto assolutamente generiche.

Quanto alle eccezioni di non conformità del certificato di saldaconto alle scritture contabili e di mancanza di prova della pretesa creditoria, deve osservarsi che la banca, nel presente giudizio di opposizione, ha completato la produzione anche degli estratti conto bancari, prodotti in sede monitoria solo in parte, di tal che risultano allegati tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, che

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Gabriella Ferrara, 18 luglio 2016, n. 1061

non risultano essere mai stati contestati. Ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito; poiché, pertanto, gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, su questi grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni (cfr. Cass. n. 3574/2011).

Nel caso di specie, essendo mancata qualsivoglia contestazione ed essendo trascorso il debito periodo di tempo dalla loro comunicazione al correntista, gli estratti conto hanno assunto carattere di incontestabilità e sono, conseguentemente, idonei a fungere da prova delle annotazioni ivi contenute. In conclusione deve quindi ritenersi che la banca abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante nel presente giudizio a cognizione piena.

Infine del tutto infondate sono le contestazioni relative alle fideiussioni formulate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. I contratti di garanzia, allegati al fascicolo del monitorio, risultano debitamente sottoscritti dal GARANTE e riportano analiticamente sia l'oggetto che le condizioni della fideiussione.

Per quanto sopra, la richiesta di pagamento che la banca ha proposto in via monitoria può dirsi confermata anche in esito al pieno contraddittorio tra le parti e, conseguentemente, l'opposizione spiegata merita il rigetto.

Non si ritengono, da ultimo, sussistenti i presupposti per la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c., invocata dall'opposta, anche alla luce del contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte sopra evidenziato.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale in concreto svolta. Le spese della fase monitoria restano regolate dal decreto ingiuntivo confermato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal CORRENTISTA e dai GARANTI con atto di citazione in opposizione notificato in data 16/06/2014 nei confronti della BANCA così provvede:

Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. omissis/2014 emesso in data 28/04/2014 il Tribunale di Torre Annunziata.

Condanna il CORRENTISTA e i GARANTI, in solido, al pagamento in favore della BANCA, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 9.300,00, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torre Annunziata, 14 Luglio 2016

Il Giudice
Dott. ssa Gabriella Ferrara

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*